



*Il Ministro dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

VISTO il Regolamento (CE) n. 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativo al mercato interno dell'energia elettrica, che abroga il regolamento (CE) e che abroga il regolamento (CE) n. 714/2009;

VISTO il decreto legislativo 1° giugno 2011, n.93, recante norme comuni per lo sviluppo dei mercati del gas naturale e dell'energia elettrica in attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, ed in particolare l'art 1, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n.210, recante attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del Regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la Direttiva 2005/89/CE;

VISTA la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 24 novembre 2011, ARG/elt 162/11 recante disposizioni in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l'estero;

VISTO il Regolamento CE 2016/1719 della Commissione del 26 settembre 2016 che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine;

VISTO il regolamento della Commissione europea 2015/1222 del 24 luglio 2015 che stabilisce le linee guida sull'allocazione della capacità e la gestione delle congestioni, individuando nel *market coupling* il modello europeo per l'allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera nei mercati del giorno prima e infragiornaliero dell'energia elettrica;

VISTO l'articolo 37, comma 3, del decreto-legislativo 1 giugno 2011, n. 93, secondo cui l'Autorità per energia, reti e ambiente (di seguito: Autorità) individua le modalità e le condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per mezzo della rete di trasmissione nazionale, tenendo conto degli indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico in relazione agli impegni sull'utilizzo della capacità di transito di energia elettrica derivanti da atti e da accordi internazionali nonché da progetti comuni definiti con altri Stati;

VISTA la deliberazione dell'Autorità del 14 ottobre 2015 483/2015/R/cecl recante approvazione delle regole per l'allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera vevoli a partire dall'anno 2016;

VISTO l'atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 9 febbraio 2023, con cui sono emanati indirizzi all'Autorità e a Terna

SpA (di seguito Terna) sulla capacità assegnabile sulle interconnessioni con l'estero per l'anno 2023, al fine di garantire il rispetto degli accordi internazionali ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del decreto-legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

VISTA la lettera del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2020 alla Repubblica di San Marino, con cui si riconosce la riserva di capacità di trasporto di energia elettrica sulle interconnessioni dell'Italia con l'estero a favore della Repubblica di San Marino per dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2021, per una capacità massima commisurata al valore della media dei picchi mensili di prelievo relativi al triennio precedente all'anno di determinazione della capacità;

CONSIDERATO che per l'anno 2024 la riserva di capacità di trasporto di energia elettrica sulle interconnessioni dell'Italia con l'estero a favore della Repubblica di San Marino, per una capacità massima commisurata al valore della media dei picchi mensili di prelievo relativi al triennio 2020-2022, è pari a 49 MW;

VISTA la lettera del 28 settembre 2023 del Segretario Generale dello Stato della Città del Vaticano con cui è richiesto il rinnovo della riserva di capacità di importazione nella misura di 45 MW per l'anno 2024;

VISTA la lettera prot. n. 560 del 11 gennaio 2024, con cui il Ministro dell'ambiente della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 6.4 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, conferma a favore dello Stato della Città del Vaticano il riconoscimento di una riserva di 45 MW della capacità di transito sulle interconnessioni dell'Italia con l'estero, rilevando altresì che ulteriori iniziative per il miglioramento dell'efficienza energetica da adottare nei prossimi anni potranno consentire eventuali adeguamenti della suddetta riserva di capacità;

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2024 le modalità per il reingresso in Italia dell'energia elettrica di spetanza italiana prodotta presso l'impianto di KHR di Innerferrera sito in Svizzera a favore di Edison International Shareholdings SpA, in applicazione dell'Accordo e del Protocollo stipulati tra Italia e Svizzera e ratificati dall'Italia con legge 9 marzo 1955, n. 317;

ADOTTA I SEGUENTI INDIRIZZI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente atto dà indirizzi all'Autorità e a Terna sulla capacità di trasporto di energia elettrica assegnabile sulle interconnessioni con l'estero per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del decreto-legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

Art. 2

(Assegnazione di capacità di trasporto per l'anno 2024 in ottemperanza ad accordi internazionali)

1. Terna S.p.A., secondo quanto disciplinato dalla deliberazione ARG/elt 162/11, distinguendo per operatore di sistema in ragione della provenienza dell'energia elettrica sulla frontiera con la Francia o la Svizzera, e sulla base delle richieste della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, assegna, per l'anno 2024, alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano una riserva sulla capacità di interconnessione assegnabile sulla frontiera svizzera, ovvero riconosce ai medesimi Stati quote di ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla frontiera francese, in modo da garantire effetti economici equivalenti all'assegnazione di una riserva sulla capacità di trasporto.
2. I diritti complessivi, sia in termini di riserva di capacità che di quote di ripartizione, sono riconosciuti a ciascuno Stato nella misura massima di cui agli accordi citati in premessa e l'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano in utilizzo della capacità di trasporto è utilizzata esclusivamente all'interno degli Stati ai quali è stata assegnata.
3. Terna S.p.A., anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale, misura i prelievi orari di ciascuno Stato intercluso comunicandoli ogni tre mesi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Autorità. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, con riferimento alla Repubblica di San Marino, rende nota la capacità commisurata al valore della media dei picchi mensili di prelievo relativi al triennio precedente all'anno di determinazione della capacità, arrotondato all'intero prossimo.
4. Terna S.p.A. assegna per l'anno 2024 alla Edison International Shareholdings SpA la capacità di trasporto sulla frontiera elettrica con la Svizzera in misura strettamente necessaria a garantire il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso e, comunque, nella misura non superiore a 60 MW, rendendo disponibile al mercato libero la quota parte di detta capacità di trasporto giornaliera non utilizzata per il reingresso dell'energia elettrica italiana. Per permettere le opportune verifiche della produzione della quota italiana del citato impianto, la società Edison International Shareholdings SpA consente accesso per Terna S.p.A. a idonei sistemi di misura e verifica dell'energia elettrica effettivamente immessa in rete dall'impianto KHR.

Art. 3

(Disposizioni finali ed entrata in vigore)

1. Del presente atto di indirizzo si dà pubblicità tramite pubblicazione di avviso sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it.

On. Gilberto Pichetto Fratin

